

GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE

GRADUATORIE DI ISTITUTO I, II E III FASCIA

BIENNIO 2026/2028

SCHEDA – UIL SCUOLA

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 23 FEBBRAIO AL 16 MARZO 2026

PRINCIPALI NOVITÀ

➤ ***Completamento orario e frazionamento delle cattedre (supplenze brevi da GI)***

Esclusivamente per le supplenze brevi conferite dalle graduatorie di istituto, il completamento può avvenire anche suddividendo le ore disponibili, purché sia garantita l'unicità dell'insegnamento nella classe o nel sostegno e sia verificata la compatibilità degli orari.

➤ ***Supplenze da GAE/GPS nei turni successivi (possibile il "ripescaggio")***

Le disponibilità che si liberano successivamente, anche a seguito di rinunce, vengono riassegnate scorrendo nuovamente la graduatoria, senza ripartire dall'ultimo nominato, e **dando priorità a chi non ha ancora ottenuto un incarico secondo le preferenze espresse.**

➤ ***Inclusioni con riserva e dichiarazione del servizio***

È possibile inserirsi con riserva in I fascia GPS per chi frequenta o frequenterà percorsi abilitanti o di specializzazione sul sostegno, a condizione di conseguire il titolo **entro il 30 giugno 2026**. È inoltre possibile dichiarare contratti in essere per maturare il **servizio anche oltre la chiusura delle istanze**. La riserva sarà sciolta dal **15 giugno al 2 luglio 2026**.

➤ **Interpelli**

Si potrà rispondere agli interpelli anche **senza aver presentato la domanda** per le 150 sedi (periodo estivo).

➤ **Spezzoni pari o inferiori a 6 ore nella scuola secondaria (nuova procedura di assegnazione)**

1. Prima fase: docenti a tempo indeterminato abilitati o specializzati

In una **fase preliminare, prima ancora dell'aggregazione degli spezzoni a livello provinciale**, il dirigente scolastico propone **internamente** gli spezzoni (pari o inferiori le 6 ore), **ai soli docenti di ruolo abilitati** (classe di concorso) **o specializzati** (posto di sostegno) **già in servizio nella scuola, nel limite delle 24 ore.**

2. Seconda fase: aggregazione degli spezzoni a livello provinciale

Solo gli eventuali spezzoni pari o inferiori le 6 ore non assegnati nella fase iniziale, sono comunicati dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico di riferimento per l'aggregazione al fine di incrementare l'entità oraria delle supplenze.

3. Terza fase: docenti a tempo determinato abilitati o specializzati

A **inizio anno**, gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore **che non è stato possibile aggregare** dall'Ufficio scolastico di riferimento, sono riproposti dal dirigente scolastico:

- a) con priorità ai docenti con contratto a tempo determinato** in possesso **di abilitazione** (classe di concorso) **o specializzazione** (posto di sostegno) **già in servizio nella scuola che hanno titolo al completamento d'orario;**
- b) in subordine ai docenti con contratto a tempo determinato** in possesso **di abilitazione** (classe di concorso) **o specializzazione** (posto di sostegno) **con orario completo.**

4. Quarta fase: docenti a tempo determinato con titolo di studio

Solo nel caso in cui le ore **non vengano interamente assegnate nella fase precedente**, il dirigente scolastico le ripropone nuovamente:

- a) **con priorità ai docenti a tempo determinato** privo di abilitazione o specializzazione per lo specifico insegnamento, **ma in possesso del prescritto titolo di studio, che hanno titolo al completamento d'orario;**
- b) **in subordine ai docenti a tempo determinato** privo di abilitazione o specializzazione per lo specifico insegnamento, **ma in possesso del prescritto titolo di studio, con orario completo.**

5. Fase finale: Supplenze

Esaurite tutte le possibilità interne, le ore rimaste si assegnano tramite Graduatorie di istituto (scadenza 30/6).

➤ **GPS II fascia sostegno (valutazione del triennio)**

L'anno scolastico in corso non sarà conteggiato per il requisito dei tre anni di servizio (i tre anni devono essere maturati entro l'a.s. 2024/25). **Ciò è chiaramente scritto nella Ordinanza Ministeriale.**

Tuttavia, segnaliamo una incongruenza della tabella di valutazione dei titoli in cui è scritto "....le tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate il termine di presentazione dell'istanza di iscrizione in graduatoria".

➤ **Educazione motoria nella primaria (nuova fascia)**

Viene istituita una nuova II fascia GPS e la relativa III fascia di istituto.

➤ **Tabelle dei titoli (cosa cambia)**

1. L'abilitazione degli ITP viene equiparata, nel punteggio, a quella dei docenti teorici.

Una rivendicazione della Uil Scuola

[La Uil Scuola incontra gli ITP: 'Vanno superate le disparità nelle graduatorie di sostegno' - UILSCUOLA](#)

[Discriminazione nei punteggi GPS sostegno: la UIL Scuola RUA sostiene gli ITP presso il Comitato Europeo dei Diritti Sociali - UILSCUOLA](#)

2. Il punteggio aumenta a **14 punti** per il **dottorato di ricerca** e a **13 punti** per l'**assegno di ricerca**. L'**abilitazione scientifica nazionale** (I o II fascia) a **15 punti**.
3. Per il biennio 2026/28 le **certificazioni informatiche** valgono solo se rilasciate da enti accreditati ad Accredia (restano validi i titoli già valutati). Il punteggio complessivo passa **da 2 a 4 punti, inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti**.
4. I **titoli Ceclil/Ciil** sono riconosciuti solo se rilasciati dalle Università.

➤ ***Sanzioni (inasprite rispetto al precedente biennio)***

- In caso di **rinuncia alla supplenza da GAE/GPS o di mancata presa di servizio nei termini assegnati**, l'aspirante non può ottenere supplenze al 31/8 o al 30/6 né da GAE/GPS né da GI per l'intera vigenza delle graduatorie; resta solo la possibilità di essere convocato dalle graduatorie di istituto per supplenze brevi (per l'intero biennio).
- In caso di **abbandono del servizio**, anche per giustificato motivo, l'aspirante è escluso per l'intera vigenza delle graduatorie da tutte le supplenze, al 31/8, al 30/6 e brevi, sia da GAE/GPS sia da GI.

➤ ***Presentazione domanda per chi è già inserito nel biennio 2024/26***

Chi è già inserito nelle GPS del biennio precedente:

- **Se presenta esclusivamente la domanda delle 150 sedi** (estate 2026), senza presentare la domanda di aggiornamento/trasferimento/permanenza, l'aspirante resta inserito nelle GPS/GI per il biennio 2026/2028, con il punteggio già attribuito e nella stessa provincia.
- **Se non presenta né la domanda di aggiornamento/trasferimento/permanenza né la domanda delle 150 sedi** (estate 2026), decade dalle GPS/GI per il biennio 2026/2028.

CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO A SEGUITO DELLA RIUNIONE TECNICA DEL 20 FEBBRAIO 2026

• **Titoli Accredia – Punteggio e titoli valutabili**

Saranno valutabili esclusivamente i titoli “bollinati” Accredia.

Restano validi i titoli già inseriti e convalidati nelle precedenti procedure.

Per tutti i nuovi inserimenti (ad esempio: passaggio da II a I fascia; da fascia aggiuntiva a I fascia), sarà invece necessario dichiarare titoli conformi ai requisiti Accredia.

La UIL Scuola ha richiesto la pubblicazione dell'elenco ufficiale degli enti accreditati contestualmente all'emanazione dell'OM.

• **Elenchi aggiuntivi**

Chi è già inserito negli elenchi aggiuntivi potrà effettuare un “aggiornamento”, e non un “nuovo inserimento”, ritrovando quanto già dichiarato al momento dell'inserimento negli elenchi.

• **Docenti ITP già inseriti come abilitati**

I docenti ITP già inseriti come abilitati potranno aggiornare la propria posizione utilizzando il quadro A2 della procedura (non presente nel precedente aggiornamento).

Il punteggio relativo all'abilitazione sarà considerato anche nella Tabella 7 per coloro che risultino specializzati sul sostegno.

• **Inserimento con riserva – Iscrizione ai percorsi**

Potranno inserirsi con riserva:

- gli studenti che stanno conseguendo contemporaneamente laurea e abilitazione (solo per la I fascia);
- coloro che risultano già iscritti ai percorsi abilitanti, ai percorsi di specializzazione sul sostegno o al corso di laurea in SFP, con conclusione entro il 30 giugno 2026;
- coloro che confidano di iscriversi e concludere uno dei percorsi sopra indicati entro il 30 giugno 2026.

- **Titolo di accesso I fascia – Assunzione di responsabilità**

Nella schermata relativa al titolo di accesso alla I fascia sarà prevista una specifica dicitura di assunzione di responsabilità circa gli insegnamenti/CFU/CFA che compongono il titolo di accesso alla classe di concorso.

- **Punteggi da assegnare al superamento del concorso per classi di concorso accorpate**

Fermo restando che i punteggi dei servizi svolti sulle CDC accorpate, a decorrere dall'a.s. 2024/25, saranno considerati specifici, il superamento di un concorso ordinario per una CDC accorpata varrà esclusivamente per quella specifica procedura (es. concorso ordinario inglese scuola secondaria I grado non è valido anche per il II grado).

- **Master non conclusi**

Anche in presenza di esami già sostenuti che consentano di maturare CFU utili per l'accesso a una determinata CDC, non sarà possibile dichiararli fino al completamento dell'intero master.

- **Cancellazione titoli inseriti erroneamente**

Il sistema ripartirà dalla valutazione convalidata dagli istituti scolastici.

Per altri casi, l'Amministrazione presuppone che gli Ambiti territoriali abbiano già eliminato i punteggi relativi a titoli non validi (es. CLIL) a seguito di autodenuncia del candidato.

- **Titoli esteri non ancora conseguiti**

Non possono essere dichiarati titoli esteri non ancora conseguiti.

È possibile inserire esclusivamente titoli già riconosciuti o in attesa di riconoscimento.

- **Riserva per servizio civile**

Per i titoli di riserva relativi al servizio civile nazionale o universale è ammessa l'autocertificazione in assenza della certificazione formale.

- **CDC A023**

Il sistema non prevede suddivisione per grado di istruzione.

Il punteggio dei servizi sarà sempre considerato come specifico.

- **Servizio su sostegno II fascia – terza annualità**

Confermato che l'anno scolastico in corso non è valido ai fini della terza annualità.

- **Dichiarazione servizi con riserva**

Sarà possibile inserire esclusivamente contratti già in essere.

- **Riserve Legge 68/99**

Per chi si inserisce per la prima volta con riserva ai sensi della Legge 68/99, è necessario risultare iscritti al collocamento mirato entro il 16 marzo 2026.

L'eventuale cessazione del rapporto di lavoro dovrà quindi essere effettuata per tempo.

PRESENTAZIONE DOMANDE

I candidati interessati possono presentare la domanda di partecipazione sul **Portale Unico del Reclutamento** del Ministero dell'Istruzione e del Merito, **accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.**

Per la compilazione della domanda è necessario:

- essere in possesso delle credenziali del **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)** o della **Carta di Identità Elettronica (CIE)**;
- risultare **abilitati al servizio "Istanze on line"**.

Il servizio è raggiungibile anche tramite il sito www.miur.gov.it, seguendo il percorso:

Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza.

OPERAZIONI POSSIBILI

Gli aspiranti possono effettuare le seguenti operazioni:

- **Domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza** per coloro che risultano già inseriti nelle graduatorie del biennio precedente.
- **Domanda di nuovo inserimento.**

Provincia: È possibile presentare domanda per **una sola provincia**.

Posti e classi di concorso: È possibile iscriversi per **più posti o classi di concorso**, purché si posseggano i relativi titoli.

ASPIRANTE GIÀ INSERITO NEL BIENNIO PRECEDENTE

1. Deve presentare domanda di **aggiornamento, trasferimento o permanenza** nelle GPS:
 - Qualora l'aspirante **non presenti domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza**, ma **presenti comunque la domanda per la scelta delle 150 sedi** ai fini delle supplenze per l'a.s. **2026/2027** (estate 2026), **rimane inserito nelle GPS/GI** anche per il **biennio 2026/2028**.
 - Qualora l'aspirante **non presenti né la domanda di aggiornamento/trasferimento/permanenza né la domanda per la scelta delle 150 sedi** per l'a.s. **2026/2027** (estate 2026), **decade dalle GPS/GI** per il **biennio 2026/2028**.
2. Deve riconfermare le **situazioni soggette a scadenza** (ad esempio, la riserva ai sensi della legge n. 68/1999), anche in caso di semplice domanda di permanenza.

Il **punteggio assegnato per il biennio 2024/2026** è **rideterminato** sulla base delle nuove tabelle di valutazione, tenendo conto:

- dei titoli già presentati;
- delle rettifiche derivanti dalle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.

Cosa può fare

a) Trasferimento in altra provincia

- Anche senza aggiornare titoli, servizi o preferenze/riserve.

b) Aggiornamento titoli e servizi

- Inserire nuovi titoli o servizi, acquisiti **entro il termine stabilito per la domanda**, conseguiti **dopo il 24 giugno 2024**.
- Inserire titoli/servizi già posseduti ma **non presentati entro il 24 giugno 2024**.

c) Modifiche graduatorie e preferenze

- Cancellare classi di concorso o tipologie di posto del biennio precedente.
- Inserire nuove preferenze o riserve.
- Inserire nuove classi di concorso o tipologie di posto non presenti precedentemente e relative scuole.

N.B.**In caso di inserimento di una nuova classi di concorso o tipologia di posto:**

- **I servizi già inseriti varranno anche per la nuova graduatoria richiesta, anche se la tabella di valutazione di riferimento non è fra quelle già utilizzate nel 2024. Infatti, i servizi espressi saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste. Devono ovviamente, in ogni caso, essere aggiunti i nuovi.**
- **I titoli culturali devono essere dichiarati ex novo esclusivamente nel caso in cui la nuova graduatoria richiesta faccia riferimento a una diversa tabella di valutazione. I titoli già dichiarati saranno infatti automaticamente riportati (ribaltati) su tutte le graduatorie afferenti alla medesima tabella di valutazione. Fanno eccezione i titoli già inseriti e valutati che erano validi esclusivamente per il biennio 2024/26: tali titoli non saranno riconfermati nella nuova classe di concorso o tipologia di posto (ad esempio, certificazioni informatiche non conformi ai requisiti Accredia). Devono, in ogni caso, essere inseriti eventuali nuovi titoli conseguiti successivamente e valutati secondo la nuova tabella di valutazione.**

- Aggiungere nuove scuole o modificare/cancellare quelle già presenti.

d) Titolo di accesso

- Sostituire il titolo di accesso con uno più favorevole.

e) Mantenimento senza aggiornamento, trasferimento o permanenza

- Non presentando domanda, resta nella provincia attuale.
- Mantiene punteggio e posizione precedente, tenendo conto di eventuali rettifiche già effettuate.
- Deve confermare eventuali titoli di preferenza/riserve soggetti a scadenza (es. legge 68/99).
- Deve obbligatoriamente produrre domanda delle 150 sedi ai fini delle supplenze per l'a.s. **2026/2027** (procedura prevista nell'estate 2026), pena cancellazione dalle GPS/GI per l'intero biennio.

Cosa non può fare:

- Modificare o cancellare titoli o servizi già inseriti per correggere errori, eccetto il titolo di accesso.

ASPIRANTE NON INSERITIO NEL BIENNIO PRECEDENTE

Cosa può fare

1. Classi di concorso e tipologie di posto

- Inserirsi per più classi di concorso e tipologie di posto **per le quali ha titolo.**
- Può inserirsi in **un'unica provincia.**

2. Servizi e titoli

- Inserire tutto il servizio e gli eventuali titoli posseduti **conseguiti entro il termine stabilito per la domanda.**

3. Scelta delle scuole (Graduatorie di istituto di II e III fascia)

- Per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto può scegliere da **1 a 20 scuole** per le graduatorie di **seconda e/o terza fascia di istituto.**
- Esempio: fino a 20 scuole per A22, 20 scuole per A13, 20 scuole per posto di sostegno.

ASPIRANTE INSERITO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI 2025/26

Gli aspiranti attualmente iscritti negli elenchi aggiuntivi devono **presentare domanda di nuovo inserimento nella prima fascia**, poiché tali elenchi sono **decaduti**.

Nota bene: Non occorre cancellare la precedente graduatoria al fine inserirla nuovamente perché questo comporta di dover reinserire e rivalutare tutti i titoli, mentre con la funzione aggiornamento potranno essere dichiarati e valutati soltanto i nuovi titoli. Occorre solo inserire gli eventuali nuovi titoli. Tale operazione comporterà quindi l'inserimento "a pettine" nella I fascia delle GPS.

ISCRITTI A PIENO TITOLO NELLE GAE PER UNA DETERMINATA CLASSE DI CONCORSO

I soggetti **inseriti a pieno titolo nelle GAE** possono presentare domanda di inserimento secondo le seguenti modalità:

- **nella I fascia delle graduatorie di istituto**, correlata alle GAE, attraverso **una procedura autonoma e successiva** rispetto alle operazioni di aggiornamento delle GPS;
- **nelle GPS di I e II fascia**, nonché nelle **graduatorie di istituto di II e III fascia**, scegliendo **una sola provincia**. In questo caso, **la provincia scelta per l'inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto (correlata alle GAE) dovrà coincidere** con quella scelta per le GPS.

Limitazioni

Qualora la **provincia prescelta per le GPS coincida con quella di inserimento nelle GAE**, non è consentito l'**accesso alle GPS** per le **medesime classi di concorso o tipologie di posto** per le quali l'aspirante **risulti già inserito nelle GAE**.

Eccezioni

La suddetta limitazione **non si applica** ai soggetti:

- inseriti **con riserva nelle GAE**;
- inseriti a seguito di **provvedimento giurisdizionale**;
- inseriti in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (**riserva "S"**).

Esempio

Un aspirante **iscritto a pieno titolo in GAE per una specifica classe di concorso** può iscriversi **alla medesima classe di concorso anche nelle GPS, solo se sceglie una provincia diversa** da quella di inserimento nelle GAE.

L'iscrizione **nella stessa provincia** è invece ammessa:

- per **classi di concorso o tipologie di posto diverse** da quelle di inserimento in GAE;
- per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali l'inserimento in GAE avviene **con riserva**.

Resta fermo l'obbligo che **l'inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto (correlata alle GAE)** avvenga **nella medesima provincia scelta per le GPS** e per le **correlate graduatorie di istituto di II e III fascia**.

ISCRIZIONE CON RISERVA (I FASCIA POSTO COMUNE E SOSTEGNO)

Abilitazione/specializzazione

Possono essere inseriti **con riserva esclusivamente nella prima fascia delle GPS:**

- 1.** Coloro che conseguiranno, **entro il 30 giugno 2026**, lo specifico **titolo abilitante** valido per l'inserimento nella I fascia posto comune.
- 2.** Coloro che conseguiranno, **entro il 30 giugno 2026**, lo specifico **titolo di specializzazione sul sostegno** valido per l'inserimento nella I fascia posto di sostegno.
- 3.** Coloro che conseguiranno, entro il **30 giugno 2026**, lo specifico titolo relativo ai **percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni** per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché agli **istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico (sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti)**.

Attenzione: non bisogna essere iscritti ai percorsi abilitanti o di sostegno entro la data di scadenza della domanda. Per cui, ad esempio, gli aspiranti laureandi che stanno frequentando il percorso abilitante, così come coloro che devono ancora iscriversi ai percorsi abilitanti o di sostegno, **possono comunque inserirsi in I fascia con riserva**.

La riserva si intende sciolta positivamente **solo qualora il titolo abilitante o di sostegno venga effettivamente conseguito entro il 30 giugno 2026.**

Nota bene: non sono consentiti inserimenti con riserva in attesa di conseguimento di titoli per l'inserimento in II fascia (es. laurea) o di altri titoli valutabili (es. corsi di perfezionamento o certificazioni informatiche).

Suggerimento per chi si inserisce con riserva in prima fascia

È **fortemente consigliato** agli aspiranti che presentano domanda di inserimento **con riserva nella I fascia GPS** di iscriversi, **se non già presenti**, anche **a pieno titolo nella II fascia**, qualora siano in possesso dei relativi requisiti **entro il termine di presentazione dell'istanza.**

Questa scelta consente di **tutelare la propria posizione in graduatoria**, garantendo comunque la permanenza nelle GPS **anche nel caso in cui la riserva non venga sciolta entro i termini** stabiliti dall'Ordinanza ministeriale.

Nota bene: in questo caso, l'accesso alla II fascia non è consentito ai laureandi iscritti al percorso abilitante, in quanto non sono ancora in possesso del titolo di accesso richiesto per l'inserimento in II fascia.

Esempi pratici

Abilitando

Chi è in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento e conseguirà l'abilitazione **entro il 30 giugno** può:

- iscriversi **con riserva nella I fascia GPS**;
- iscriversi **a pieno titolo nella II fascia GPS** per la scuola secondaria di I e/o II grado.

Studenti di Scienze della Formazione Primaria (SFP)

I laureandi in SFP che conseguiranno **la laurea/abilitazione entro il 30 giugno** possono:

- iscriversi **con riserva nella I fascia GPS** (infanzia e/o primaria);

- iscriversi **a pieno titolo nella II fascia GPS** per infanzia e/o primaria, per la quale è sufficiente il possesso di **almeno 150 CFU**.

Specializzandi sul sostegno

Coloro che conseguiranno la specializzazione sul sostegno **entro il 30 giugno** e che possiedono **almeno tre anni di servizio su posto di sostegno senza titolo** (escluso l'anno in corso), **tutti nello stesso grado di istruzione**, possono:

- iscriversi **a pieno titolo nella II fascia GPS sostegno** per il relativo grado;
- iscriversi **con riserva nella I fascia GPS sostegno**.

Dichiarazione del servizio

Esclusivamente per gli aspiranti che, alla data di scadenza della presentazione delle domande, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, è consentito dichiarare la data di scadenza del contratto in essere al momento dell'invio dell'istanza.

Il servizio svolto dopo la presentazione della domanda potrà essere valutato solo se l'interessato ne confermerà l'effettivo svolgimento tramite apposita istanza.

In assenza di tale conferma, il servizio **verrà valutato esclusivamente fino alla data di presentazione della domanda**.

Date di scioglimento della riserva (titoli e servizio)

Le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione e della valutazione del servizio potranno essere presentate tramite "*istanze online*" a partire **dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026**.

Effetti dello scioglimento della riserva

- Se la **riserva è sciolta positivamente entro i termini previsti**, l'aspirante sarà **automaticamente inserito in prima fascia e cancellato dalla seconda fascia** corrispondente.
- Se la **riserva non si scioglie nei termini**, l'aspirante **mantiene la validità dell'inserimento in seconda fascia**.

- Per il servizio: Se la **riserva non si scioglie nei termini**, questo **viene valutato fino alla data di presentazione della domanda**.

ACCESSO ALLE GRADUATORIE CON TITOLO ESTERO

È possibile l'accesso alla relativa fascia qualora il **titolo conseguito all'estero** sia **posseduto dall'aspirante entro i termini di presentazione delle domande**, con le seguenti precisazioni:

- qualora il titolo sia **già riconosciuto** dall'Amministrazione competente, devono essere indicati gli **estremi del provvedimento di riconoscimento**;
- qualora il titolo **non sia ancora riconosciuto**, ma l'aspirante abbia **presentato domanda di riconoscimento** all'Ufficio competente **entro i medesimi termini**, l'inserimento avviene **con riserva**, che sarà **sciolta positivamente** al momento del riconoscimento del titolo;
- in caso di **diniego del riconoscimento**, la riserva è **sciolta negativamente** e i contratti eventualmente stipulati sono **risolti di diritto**.

COSTITUZIONE DELLE FASCE: TITOLI DI ACCESSO

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA POSTO COMUNE

PRIMA FASCIA

È costituita dagli aspiranti:

- In possesso di **abilitazione specifica** per l'insegnamento.

Titoli validi:

1. Laurea in Scienze della Formazione Primaria

- Vecchio ordinamento (quadriennale)
- Nuovo ordinamento: Laurea Magistrale a ciclo unico LM-85bis

2. Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02

- Triennale o quinquennale sperimentale scuola magistrale
- Quadriennale o quinquennale sperimentale Istituto Magistrale iniziato entro 1997/98
- Diploma sperimentale ad indirizzo linguistico, psicopedagogico, o titolo analogo riconosciuto all'estero

3. Titoli specifici per la scuola dell'infanzia:

- Diploma di abilitazione scuole di grado preparatorio
- Diploma professionale "Tecnico dei servizi sociali" (*Progetto Egeria*)
- Diploma quadriennale Istituto Magistrale
- Liceo Pedagogico-Sociale sperimentale

SECONDA FASCIA

È costituita dagli studenti:

- Iscritti, nell'anno accademico di aggiornamento GPS, **al terzo anno o successivi del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.**
- Che devono avere conseguito **almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.**

EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA

La seconda fascia per i posti di educazione motoria è costituita dai candidati in possesso di una laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi:

- **LM-67** "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate",
- **LM-68** "Scienze e tecniche dello sport",
- **LM-47** "Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie",

oppure da un titolo di studio ad esse equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

SCUOLA DI I E II GRADO POSTO COMUNE

PRIMA FASCIA

È costituita dagli aspiranti:

- **In possesso dello specifico titolo di abilitazione** all'insegnamento.

SECONDA FASCIA

È costituita dagli aspiranti:

- **In possesso dei titoli di studio e dei requisiti di accesso** previsti dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle classi di concorso, con le seguenti precisazioni.

Il **titolo di accesso** deve essere:

- conseguito **entro il termine stabilito per la presentazione dell'istanza**;
- completo di tutti gli **esami o crediti richiesti**;
- eventualmente comprensivo di **titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente** per la specifica classe di concorso.

Attenzione: Non sono previsti inserimenti con riserva in attesa di conseguimento del titolo.

Titoli di studio e requisiti di accesso alle classi di concorso

I titoli di studio validi per l'accesso alle GPS e alle classi di concorso sono:

- 1. Laurea di vecchio ordinamento**
- 2. Laurea specialistica o magistrale di nuovo ordinamento**
- 3. Diploma accademico di II livello**
- 4. Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti** (vecchio ordinamento)
- 5. Diploma di scuola superiore**
 - Consente l'accesso agli insegnamenti **tecnico-pratici, fino al 31 dicembre 2026.**

POSTI DI SOSTEGNO (TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA)

Le GPS relative ai posti di **sostegno**, distinte per grado di istruzione (**scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado**), sono articolate in due fasce:

PRIMA FASCIA

È costituita dagli aspiranti:

- **In possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno** nel relativo grado

SECONDA FASCIA

È costituita dagli aspiranti:

- **Privi del titolo di specializzazione**, ma che **entro l'anno scolastico precedente** alla presentazione dell'istanza abbiano maturato **tre annualità di servizio su posto di sostegno** nel relativo grado, ai sensi dell'**art. 11, comma 14, L. 124/1999**, e siano in possesso di:
 1. **Scuola dell'infanzia e primaria:** relativo titolo di studio abilitante;
 2. **Scuola secondaria di primo e secondo grado:** abilitazione o titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

PERSONALE EDUCATIVO NELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

Le GPS relative ai posti di **personale educativo** sono articolate in due fasce:

PRIMA FASCIA

È costituita dagli aspiranti:

- **In possesso dello specifico titolo di abilitazione.**

SECONDA FASCIA

È costituita dagli aspiranti in possesso di:

- Abilitazione per la **scuola primaria**

Oppure

- In possesso di uno dei seguenti **titoli di studio universitari**:
 1. Diploma di laurea in pedagogia
 2. Diploma di laurea in scienze dell'educazione
 3. Laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e formazione continua (**LS-65**)
 4. Laurea specialistica in scienze pedagogiche (**LS-87**)
 5. Laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e formazione continua (**LM-57**)
 6. Laurea magistrale in scienze pedagogiche (**LM-85**)
 7. Laurea in scienze dell'educazione (**L-19**)

PERCORSI A DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA E ISTITUZIONI SPECIALI

Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica **Montessori, Agazzi e Pizzigoni**, nonché presso le istituzioni di cui all'**art. 67 del Testo Unico**, gli aspiranti docenti **dichiarano i titoli posseduti** per il grado di scuola specifico.

CLASSI DI CONCORSO A-53, A-55, A-63, A-64

Prima fascia

- Hanno titolo a presentare domanda di **aggiornamento o trasferimento** nella prima fascia delle GPS i docenti già **iscritti nel biennio precedente**,
- anche in virtù della **disciplina transitoria** prevista dall'art. 4, comma 1, dell'**Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022, n. 112**.
- Restano ferme le possibilità di **nuovi inserimenti** ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera a) della stessa ordinanza (soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione).

Seconda fascia

- Hanno titolo a presentare domanda di **aggiornamento o trasferimento** nella seconda fascia delle GPS i docenti già **iscritti nel biennio precedente**,
- anche in virtù della **disciplina transitoria** prevista dall'art. 4, comma 2, dell'**Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022, n. 112**.
- Restano ferme le possibilità di **nuovi inserimenti** ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera b) della stessa ordinanza (soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle classi di concorso).

CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO

Ai sensi del **DPR 14 febbraio 2016, n. 19**, come integrato dal **DM 9 maggio 2017, n. 259**, e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado:

- Alle **GPS di prima e seconda fascia** delle seguenti classi di concorso:

Scuola secondaria di secondo grado e professionale

- A-29: Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
- A-66: Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica
- A-76: Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena
- A-86: Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena.

Scuola secondaria di primo e secondo grado (attività pratiche)

- B-01: Attività pratiche speciali
 - B-29: Gabinetto fisioterapico
 - B-30: Addetto all'ufficio tecnico
 - B-31: Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici
 - B-32: Esercitazioni di pratica professionale
 - B-33: Assistente di laboratorio
- Possono presentare **domanda di aggiornamento, permanenza o trasferimento esclusivamente** gli aspiranti già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio **2024/2025 – 2025/2026**.
- **Non sono ammessi nuovi inserimenti.**

ELENCHI AGGIUNTIVI PER L'A.S. 2027-28

In attesa della ricostituzione delle GPS, i docenti che conseguono **abilitazione** o **specializzazione sul sostegno** entro i termini stabiliti possono chiedere l'inserimento, per l'a.s. **2027/2028**, in **elenchi aggiuntivi**.

Da tali elenchi si attinge **dopo lo scorrimento della prima fascia e prima della seconda fascia**.

Chi è già inserito in una GPS può accedere agli elenchi aggiuntivi **solo nella stessa provincia** e viene **automaticamente cancellato dalla seconda fascia** (e dalle relative graduatorie di istituto) per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.

Possono inserirsi anche i docenti con **titolo Montessori, Agazzi, Pizzigoni** e quelli abilitati per l'insegnamento negli **istituti ex art. 67 del Testo Unico**.

Gli aspiranti sono graduati in base ai **punteggi delle tabelle A**. È possibile l'inserimento **con riserva** per chi è in attesa del titolo, con termini di scioglimento definiti da apposito decreto.

Entro il **31 dicembre 2026** sarà emanato un decreto ministeriale che stabilirà modalità e tempistiche. Le domande si presentano **telematicamente** all'ufficio scolastico competente.

- L'inserimento negli elenchi aggiuntivi **non modifica** le posizioni dei docenti già presenti in **prima fascia GPS**.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLE DI RIFERIMENTO

Gli aspiranti sono inseriti in GPS sulla base dei titoli previsti negli **allegati A/1 – A/10, distinti per fascia, grado di istruzione, ITP, sostegno e personale educativo**, come di seguito determinati:

- a) **prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1;**
- b) **seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2;**
- c) **prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3;**
- d) **seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4;**
- e) **prima fascia ITP, allegato A/5;**
- f) **seconda fascia ITP, allegato A/6;**
- g) **prima fascia sostegno, allegato A/7;**
- h) **seconda fascia sostegno, allegato A/8;**
- i) **prima fascia personale educativo, allegato A/9;**
- j) **seconda fascia personale educativo, allegato A/10**

- Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta **per la stessa GPS**.

Ciò vuol dire che gli aspiranti dovranno fare riferimento agli allegati delle Tabelle dei titoli valutabili che corrispondono alla classe/graduatoria e fascia di appartenenza.

Ad esempio:

- se si chiede l'inserimento per una sola classe di concorso\tipologia di posto oppure anche per più classi di concorso ma nella stessa tipologia di graduatoria e fascia (**es. A22 primo grado e A12 secondo grado entrambe GPS di II fascia posto comune allegato A/4; oppure Infanzia e Primaria entrambe I fascia posto comune allegato A/1**), i titoli andranno dichiarati **una sola volta**.
- se, invece, l'inserimento avviene in GPS distinte di graduatoria e fascia, **es. Infanzia I fascia posto comune allegato A/1 e Infanzia I fascia sostegno allegato A/7**, l'aspirante dovrà caricare (e quindi ripetere) i titoli distintamente per ciascuna di esse.

- Il punteggio viene attribuito in base ai titoli dichiarati dall'aspirante e **calcolato automaticamente dalla piattaforma informatica.**

N.B. I titoli valutabili sono quelli posseduti e conseguiti **entro la data ultima di presentazione della domanda di partecipazione (non sono ammessi inserimenti con riserva in attesa del conseguimento del titolo con le eccezioni previste per il titolo di abilitazione/specializzazione).**

TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI

Valutabili fino a 66 punti, ma **non validi per le supplenze su sostegno.**

ALCUNE SPECIFICAZIONI

- **Abilitazioni conseguite nelle classi di concorso oggetto di accorpamento:**
 - se conseguite prima dell'entrata in vigore del DM 255 del 2023, il punteggio è attribuibile a entrambe le classi di concorso previgenti e sono valutabili come distinte abilitazioni;
 - se conseguite dopo l'entrata in vigore del DM 255 del 2023, il punteggio è attribuibile a entrambe le classi di concorso previgenti, come singola abilitazione.
- **Titolo di dottorato conseguito all'estero:** È riconosciuto, purché sia stato riconosciuto in Italia seguendo le procedure indicate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, al seguente link: <https://www.mur.gov.it/it/areetematiche/universita/sportello-digitale-unico/attivita-di-ricerca-un-altro-stato-membro>
- **Assegno di ricerca:** L'attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 13 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 13 punti.
- **Certificazioni linguistiche:** Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all'estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l'elenco degli Enti Certificatori riconosciuti ([Elenco Enti di formazione accreditati.pdf](#))

- **Concorsi ordinari:** Il titolo può essere dichiarato solo se l'Ufficio Scolastico Regionale ha prodotto la graduatoria di merito definitiva relativa alla classe di concorso di interesse.

N.B. Per le classi di concorso accorpate di cui al DM 255 del 2023, va valutato il superamento di ciascun concorso.

- **Certificazioni informatiche:**

- Per i titoli già presentati e valutati nel corso dei precedenti bienni di vigenza delle GPS, per ciascun titolo e sino a un massimo di quattro titoli **per complessivi 2 punti**, sono riconosciuti **0,5 punti**.

- Per i titoli presentati **ai fini della valutazione nel biennio 2026/2027-2027/2028**, sono valutabili esclusivamente le certificazioni informatiche rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai *framework* europei *DigComp 2.2* e *DigCompEdu*,

- *per DigComp 2.2 per ciascun titolo 0,5 punti*

- *per DigCompEdu per ciascun titolo 1 punto*

fino a un massimo complessivo **di 4 punti**, **inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti**.

- **Titoli Ceclil/Clii:** sono riconosciuti solo se rilasciati dalle Università.
- **Titoli ulteriori GPS di I fascia sostegno e II fascia GPS sostegno di ogni ordine e grado: abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:** Qualsiasi abilitazione sul posto comune (es. diploma magistrale o laurea SFP) va dichiarata come titolo aggiuntivo nelle TAB relative al sostegno. Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

SERVIZIO SPECIFICO E ASPECIFICO

COSA SI INTENDE PER SERVIZIO SPECIFICO E COME SI CALCOLA COME ASPECIFICO

Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

- per il posto comune, il servizio prestato **sulla specifica classe di concorso**;
- per il posto di sostegno, il servizio prestato **su sostegno per lo specifico grado**.

Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell'istanza, il servizio **sarà automaticamente** caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.

CLASSI DI CONCORSO A-53, A-55, A-63, A-64

Per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64, è specifico il servizio prestato da a.s. 2017/18 in poi.

È inoltre specifico il servizio svolto fino al 2016/17 nei licei musicali nelle discipline dell'Allegato E al DPR 89/2010 da docenti delle ex classi A31, A32 e A077. P

Per le classi A-57, A-58, A-59, è specifico il servizio prestato da a.s. 2017/18 in poi e quello svolto fino al 2016/17 nelle classi identificate dai codici X057, X058, X059.

PUNTEGGIO MASSIMO PER ANNO SCOLASTICO

12 punti

- 16–45 giorni → 2 punti
- 46–75 giorni → 4 punti
- 76–105 giorni → 6 punti

- 106–135 giorni → 8 punti
- 136–165 giorni → 10 punti
- da 166 giorni (o con servizio svolto in modo continuativo da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini) → 12 punti

CLASSI DI CONCORSO ACCORPATE

Dal 2024/25 il servizio su classi di concorso accorpate (DM 255/2023) è valutato **specifico anche sull'altra classe di concorso** dell'accorpamento.

IRC E ALTERNATIVA

Il servizio di religione cattolica e quello di alternativa sono valutati **sempre come aspecifici**.

CONTRATTI ATIPICI NELLE PARITARIE/CFP

I servizi prestati con contratti atipici (non da lavoro dipendente), nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale, su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati per l'intero periodo secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.

N.B. Non possono essere valutati i percorsi definiti dalle scuole paritarie quali percorsi di "Alta formazione – erogati a distanza in modalità sincrona e asincrona attraverso l'utilizzo di piattaforme e-learning". Tali "insegnamenti" non hanno, infatti, i criteri previsti per i contratti di supplenza da lavoro dipendente.

SERVIZI ANTE 2000 IN SCUOLE RICONOSCIUTE/PAREGGIATE/PARITARIE

Il servizio ante 2000 in istituti legalmente riconosciuti, pareggiati, parificati o non paritari iscritti negli albi regionali è valutato **la metà del punteggio** previsto.

SCUOLE SLOVENE E CROATE CON INSEGNAMENTO IN ITALIANO

Il servizio è valutato **come il corrispondente servizio prestato in Italia**, previa certificazione consolare.

SERVIZIO MILITARE O SOSTITUTIVO

Il servizio militare o sostitutivo è **interamente valutabile**, se prestato **in costanza di nomina**.

SERVIZIO DERIVANTE DA NOMINE POI ANNULLATE DA SENTENZA

Il servizio svolto in virtù di provvedimenti giurisdizionali poi caducati è **valutabile solo ai fini del punteggio** nelle graduatorie provinciali e d'istituto.

SERVIZIO SU SOSTEGNO

Il servizio prestato sul sostegno è valido:

- come servizio **specifico** sulla GPS Sostegno dello **specifico grado**;
- come servizio **specifico** sulle classi di concorso dello **specifico grado**;
- come servizio **aspecifico** per le eventuali **classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso**.

Per cui, chi ha svolto servizio su posto di sostegno avrà riconosciuto il punteggio specifico sia sulla GPS sostegno che in tutte le classi di concorso dello specifico grado in automatico, per cui il **servizio va caricato una sola volta e solo sul sostegno**.

Tale servizio sarà invece riconosciuto in automatico dal sistema come **aspecifico** per le classi di concorso di **altro grado o per la GPS sostegno di grado diverso**.

SERVIZIO IN SCUOLE PLURICLASSE DEI COMUNI DI MONTAGNA, IN ISTITUTI PENITENZIARI E NELLE ISOLE MINORI

Il servizio prestato **dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07** nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è **valutato in misura doppia**.

PERIODI COPERTI DA AMMORTIZZATORI SOCIALI

I periodi coperti da ammortizzatori sociali (cassa integrazione in deroga, FIS) sono valutabili se risulta versata la contribuzione prevista.

SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE NON PARITARIE INSERITE NEGLI ALBI REGIONALI

Il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali è valutato la metà rispetto al punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici.

SERVIZIO CONTEMPORANEO

Il servizio contemporaneo su due classi di concorso è specifico per entrambe.

SERVIZIO PRESTATO DURANTE IL CORSO DI ABILITAZIONE (ES. SSIS – SFP)

Per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi abilitanti.

Per cui, non sono valutabili i servizi prestati durante la frequenza dei percorsi abilitanti a cui è assegnato un punteggio aggiuntivo - bonus, se riferiti agli specifici servizi (SSIS – TFA – PAS – SFP).

Sono valutati invece, per altre GPS cui l'aspirante abbia titolo, i servizi prestati durante il periodo di frequenza su altra classe di concorso o tipo di posto, ovvero sul sostegno di altro grado.

SERVIZIO SVOLTO DURANTE IL PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

Il servizio svolto durante il percorso di specializzazione sul sostegno è valutabile.

SERVIZIO PRESTATO DALL'ASPIRANTE SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI A VERITÀ

L'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, fatte salve eventuali sanzioni penali o amministrative.

ALTRI CRITERI

- **Attività non d'insegnamento:** Non sono valutabili i servizi come assistente di lingua all'estero, attività di motoria CONI/MIM o altri progetti, o qualsiasi attività che non costituisca insegnamento (PON/POR ecc.).
- **Laurea in Scienze motorie:** Il servizio svolto con laurea in Scienze motorie è specifico, dall'a.s. 2022/23, solo se prestato su Educazione motoria nella primaria; è aspecifico su tutte le altre graduatorie (incluse le classi di Scienze motorie della secondaria e i posti comuni primaria, se in possesso del relativo titolo).
- **Studenti in Scienze della formazione primaria:** Il servizio prestato su posto comune o di sostegno dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. È possibile far valere tale servizio, come aspecifico, anche nelle GPS della scuola secondaria solo se sia stato conseguito il titolo di accesso entro la data di scadenza della domanda di rinnovo per il biennio 2026/2028.
- **Servizio prestato senza titolo di accesso:** Il servizio svolto in assenza del titolo di accesso, è pienamente valutabile nel rinnovo 2026/2028 se nel frattempo si è conseguito il titolo necessario.

CONTROLLI

- Gli Uffici scolastici territoriali (UST), anche tramite scuole polo, valutano i titoli dichiarati.
- In caso di titoli non corrispondenti, l'UST rettifica il punteggio o dispone l'esclusione.

Nello specifico:

A seguito dell'approvazione della graduatoria, l'istituzione scolastica presso la quale l'aspirante stipula il **primo contratto di lavoro** nel periodo di vigenza delle graduatorie è tenuta a **effettuare tempestivamente i controlli** sulle dichiarazioni rese nell'istanza di partecipazione, **avviando entro tre giorni lavorativi** le procedure di verifica di tutti gli elementi dichiarati.

ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI

Entro tre giorni dal termine delle verifiche, in caso di **esito positivo**, il **dirigente scolastico** che ha effettuato i controlli comunica, con apposito provvedimento, l'esito all'**ufficio scolastico competente** e ne dà contestuale comunicazione all'interessato.

Il **dirigente dell'ufficio territorialmente competente** procede quindi alla **convalida a sistema** dei dati contenuti nella domanda.

I titoli si intendono così **definitivamente validati** e utilizzabili per la **presentazione di successive istanze di aggiornamento delle GPS**, nonché per la **costruzione dell'Anagrafe nazionale del personale docente**.

ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI

In caso di **esito negativo**, da comunicarsi entro il medesimo termine, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli informa l'ufficio competente **ai fini delle esclusioni o della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni in graduatoria**. Delle determinazioni assunte è data comunicazione anche all'interessato. Rimangono in capo al dirigente scolastico la **valutazione delle eventuali responsabilità** e le conseguenti determinazioni ai fini della **responsabilità penale**. Gli **uffici scolastici territorialmente competenti** coordinano le operazioni, definendone le relative tempistiche.

GRADUATORIE DI ISTITUTO: COSTITUZIONE E FASCE

Le **graduatorie di istituto** sono articolate in tre fasce:

- **Prima fascia:** docenti iscritti nelle **GAE** che presentano il modello di scelta delle sedi.
- **Seconda fascia:** docenti iscritti nelle **GPS di prima fascia** che presentano il modello di scelta delle sedi.
- **Terza fascia:** docenti iscritti nelle **GPS di seconda fascia** che presentano il modello di scelta delle sedi.

La **scelta delle sedi** è **vincolata alla provincia di iscrizione in GPS** ed è effettuata contestualmente alla domanda.

Per la costituzione delle graduatorie di istituto, gli aspiranti possono indicare **fino a 20 istituzioni scolastiche** della stessa provincia per ciascun insegnamento richiesto.

Punteggi, posizioni e precedenze sono determinati esclusivamente sulla base dei dati dichiarati tramite le **procedure informatizzate** relative a GAE e GPS.

Per **infanzia e primaria**, è prevista una procedura specifica per le **supplenze brevi fino a 10 giorni**: gli aspiranti possono indicare fino a **2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi**, con modalità rapide di interpello e presa di servizio.

In caso di **elenchi aggiuntivi alle GPS (per l'a.s. 2027/28)**, chi non è già inserito nelle graduatorie di istituto effettua la scelta delle sedi ed è collocato in un **elenco aggiuntivo** da utilizzare **dopo la seconda fascia e prima della terza**.

Chi è già inserito e, conseguendo **abilitazione o specializzazione**, passa dalla **terza fascia** alla **fascia aggiuntiva della seconda**, **mantiene le sedi già scelte**.

CONFERIMENTO SUPPLENZE: TIPOLOGIE E PROCEDURE

TIPOLOGIE

○ *Supplenze annuali*

- Copertura di cattedre e posti d'insegnamento (posto comune o di sostegno)
- Destinate a posti vacanti e disponibili **entro il 31 dicembre**
- Si presume che la disponibilità duri **fino al 31 agosto** dell'anno scolastico di riferimento
- **Termine: 31 agosto**

○ *Supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche*

- Copertura di cattedre e posti d'insegnamento (posto comune o di sostegno)
- Destinate a posti non vacanti ma di fatto disponibili **entro il 31 dicembre**
- Incluse ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (fino a 6 ore)
- **Termine: 30 giugno**

○ *Supplenze temporanee per altre necessità*

- Per esigenze diverse dai casi precedenti
- **Termine: ultimo giorno di effettiva necessità del servizio**

PROCEDURE DI CONFERIMENTO

- **Per le supplenze al 31/8 e al 30/6:**
 1. Utilizzo delle **GAE (entro il 31/12)**
 2. In caso di esaurimento/incapienza delle GAE, scorrimento delle **GPS (entro il 31/12)**
 3. In caso di esaurimento/incapienza delle GPS, utilizzo delle **graduatorie di istituto**
- **Per le supplenze temporanee per altre necessità:**
 - Utilizzo diretto delle **graduatorie di istituto**

- **Individuazione del docente destinatario della supplenza**

- GAE/GPS: individuazione dal **Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale (entro il 31/12)**
- Graduatorie di istituto: individuazione dal **Dirigente scolastico**

- **Stipula del contratto**

- La supplenza si perfeziona con la **stipula del contratto a tempo determinato** tra dirigente scolastico e docente
- Effetti giuridici ed economici: dal giorno dell'assunzione fino al termine previsto:
 - Supplenze annuali: 31 agosto
 - Supplenze temporanee fino al termine attività didattiche: 30 giugno
 - Supplenze temporanee per altre esigenze: ultimo giorno di effettiva necessità.

RINUNCE E ABBANDONO DEL SERVIZIO: SANZIONI

SUPPLENZE DA GAE E GPS

- *Rinuncia all'assegnazione della supplenza o mancata presa di servizio entro il termine assegnato:*
- Perdita della possibilità di ottenere supplenze **al 31/8 e al 30/6**
 - **da GAE/GPS**
 - **dalle graduatorie di istituto**, in caso di esaurimento o incapienza delle GAE/GPS, esclusivamente **per supplenze al 31/8 o al 30/6**.
- Sanzione valida per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione **per l'a.s. 2026/27 e 2027/28**, anche ai fini di ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze per eventuali disponibilità sopraggiunte.
- È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto **esclusivamente per le supplenze brevi per l'a.s. 2026/27 e 2027/28**.
- In pratica comporta la cancellazione **dalle GPS per l'intera vigenza delle graduatorie**.
 - *Abbandono del servizio (anche per giustificato motivo):*
- Perdita della possibilità di ottenere qualsiasi supplenza
 - dalle **GAE/GPS**
 - dalle **graduatorie di istituto, sia per supplenze al 31/8 o al 30/6 che per le supplenze brevi**.
- Riguarda tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione **per l'a.s. 2026/27 e 2027/28**.
- In pratica comporta la cancellazione **dalle GPS e dalle GI per l'intera vigenza delle graduatorie**.

SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO

○ *Rinuncia a proposta contrattuale, proroga o conferma:*

- **Posto comune:** perdita delle supplenze **solo dalla specifica graduatoria di istituto**, per il medesimo insegnamento o posto di sostegno, **solo se non si è già accettata altra supplenza.**
- **Posto di sostegno per chi è specializzato:** perdita delle supplenze dalla specifica graduatoria di istituto **per il medesimo posto di sostegno e tutte le classi/tipi di posto dello stesso grado, solo se non si è già accettata altra supplenza**
- Sanzione valida solo per **l'anno scolastico di riferimento.**

Attenzione: la mancata assunzione o mancata risposta nei termini previsti equivale a rinuncia esplicita.

Eccezione

Il personale che è in servizio per una supplenza breve può accettare una supplenza **annuale o fino al termine delle attività didattiche** (da qualsiasi Graduatoria, GAE/GPS/GI).

Se non esercita questa facoltà, mantiene la supplenza iniziale e **non subisce sanzioni.**

○ *Abbandono del servizio (anche per giustificato motivo):*

- Perdita della possibilità di ottenere qualsiasi supplenza
 - dalle **GAE/GPS**
 - dalle **graduatorie di istituto, sia per supplenze al 31/8 o al 30/6 che per le supplenze brevi.**
- Riguarda tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione **per l'a.s 2026/27 e 2027/28.**
- In pratica comporta la cancellazione **dalle GPS e dalle GI per l'intera vigenza delle graduatorie.**

LASCIARE UNA SUPPLENZA PER UN'ALTRA SUPPLENZA: TUTTI I CASI

È SEMPRE POSSIBILE LASCIARE:

- **SUPPLENZA BREVE DA GI → SUPPLENZA AL 30/6 O 31/8 (DA QUALSIASI GRADUATORIA – GAE/GPS/GI)**

- Una volta accettata una supplenza breve **è sempre possibile** lasciarla quando l'altra supplenza è proposta:
 - Dalle GAE/GPS (a prescindere dall'orario).
 - Dalle stesse graduatorie di istituto (a prescindere dall'orario) a patto che la nuova supplenza abbia scadenza 30/6 o 31/8.

NON È MAI POSSIBILE LASCIARE:

- **GAE/GPS → GI**

- Una volta accettata la supplenza da GAE/GPS **non si può abbandonare** per altra da GI (a prescindere dall'orario e della scadenza).

- **GAE/GPS 30 GIUGNO → GAE/GPS 31 AGOSTO**

- Una volta accettata la supplenza da GAE/GPS al 30 giugno (anche se spezzone orario) **non si può abbandonare** per altra sempre da GAE/GPS al 31/8.

- **GI AL 30/6 O 31/8 → GAE/GPS**

- Una volta accettata la supplenza da GI al 30/6 (anche su spezzone orario, compresi quelli pari o inferiori alle 6 ore) o al 31/8 **non si può abbandonare** per altra da GAE/GPS.

- **SUPPLENZA DA GI 30/6 → ALTRA SUPPLENZA DA GI AL 31/8**

- Una volta accettata la supplenza da GI al 30 giugno (anche se spezzone orario) **non si può abbandonare** per altra sempre da GI al 31/8.

- **SUPPLENZA BREVE DA GI → ALTRA SUPPLENZA BREVE DA GI**

- Una volta accettata la supplenza breve da GI **non si può abbandonare** per altra sempre breve da GI.

Anche se:

- La nuova supplenza ha durata maggiore.
- La nuova supplenza ha orario maggiore (es. da 7 a 18 ore).

- **SUPPLENZA BREVE DA GI → SUPPLENZA “FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI” DA GI**

- Una volta accettata la supplenza breve da GI **non si può abbandonare** per altra sempre da GI fino al “termine delle lezioni”.

- **SUPPLENZA BREVE DA GI “FINO AI 10 GIORNI” → SUPPLENZA SUPERIORE AI 10 GIORNI (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)**

- Una volta accettata la supplenza breve da GI (fino ai 10 giorni nella scuola della infanzia o primaria) **non si può abbandonare** per altra sempre da GI che supera i 10 giorni (es. 11 o 30 giorni).

N.B. In tutti i casi vietati, il diritto al completamento orario resta valido, secondo quanto previsto dall’O.M.

Dove siamo - UILSCUOLA